



Allegato 7 alla determinazione dirigenziale n. 597 del 16.12.2022

PATTO DI INTEGRITÀ RELATIVO ALLE PROCEDURE DI GARA FINALIZZATE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI PUBBLICI.

Il presente Patto si applica a tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e deve essere sottoscritto dagli operatori economici in qualità di appaltatori o concessionari, ed è richiamato nei bandi di gara e nelle lettere di invito.

Il presente Patto, già sottoscritto dal Responsabile del procedimento, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato in sede di gara.

La mancata presentazione del presente documento debitamente sottoscritto sarà oggetto di regolarizzazione con le modalità indicate all'art. 83 e ai sensi di quanto previsto dal comma 9, del D.lgs. 50/2016.

IL CONSORZIO I.R.I.S.

e

l'impresa _____

(di seguito operatore economico),

CF/P.IVA _____

_____ sede legale: _____

_____ rappresentata da: _____

_____ in qualità di _____

in osservanza di quanto previsto

- dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- dalla determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'ANAC avente ad oggetto l' "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione" nella parte speciale capitolo 1 "Area di rischio contratti pubblici", al punto 4.2.5 "Esemplificazione di possibili misure", dove contempla la "Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere d'invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità", nonché nel PNA 2019, approvato con deliberazione di ANAC n.1064 del 13.11.2019;
- dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Consorzio I.R.I.S. con deliberazione del Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.86 del 18/12/2013;
- dal Piano Consortile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 approvato con deliberazione di n.20 del 28.04.2022

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. FINALITÀ

Il presente patto rappresenta una misura di prevenzione del rischio corruttivo, nell'ambito della definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, relativo a pratiche corruttive,

concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito degli appalti banditi dall'amministrazione.

Con esso le parti assumono la reciproca, formale obbligazione di rispettare espressamente l'impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente, sia indirettamente, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Patto di integrità si applica a tutte le procedure di gara espletate dall'amministrazione, con qualsiasi modalità.

3. DOVERE DI CORRETTEZZA

L'operatore economico uniforma la propria condotta al rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, trasparenza e lealtà nei confronti del Consorzio I.R.I.S. e degli altri concorrenti.

In caso di avvalimento o di subappalto, il Patto è sottoscritto anche dall'impresa ausiliaria e dal subappaltatore.

Il personale del Consorzio, in qualsivoglia modo coinvolto nella procedura di gara, si astiene dal tenere comportamenti, o dall'intraprendere azioni che procurino vantaggi illegittimi ai partecipanti, o che violino il Codice di Comportamento e sono consapevoli del presente Patto di Integrità, nonché delle sanzioni previste in caso di sua violazione.

4. CONCORRENZA

L'operatore economico si astiene da comportamenti anticoncorrenziali rispettando le norme per la tutela della concorrenza e del mercato contenute nella vigente legislazione nazionale e comunitaria; si impegna in particolare a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.

Ai fini del presente codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante:

- la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto;
- tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;
- un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;
- offerta o la concessione di vantaggi ad altri operatori economici affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta.

5. COLLEGAMENTI

L'operatore economico non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.

6. RAPPORTI CON GLI UFFICI COMUNALI

Nel partecipare alla presente gara d'appalto, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con il presente appalto comunale, relativamente anche alla successiva esecuzione, l'operatore economico si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto del Consorzio I.R.I.S.;

Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore. In caso di violazione di tale prescrizione, il dipendente comunale provvederà a darne comunicazione in forma scritta al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale.

7. DOVERE DI SEGNALAZIONE

L'operatore economico segnala alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.

L'operatore economico si impegna a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte dei dipendenti del Consorzio o da parte di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento dell'appalto.

Le segnalazioni di cui sopra potranno essere indirizzate direttamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, oltre che al Responsabile Unico del Procedimento.

Le segnalazioni sopra effettuate non esimono l'operatore economico, qualora il fatto costituisca reato, a sporgere denuncia alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria.

L'operatore economico si impegna a collaborare con l'Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319 ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p. , 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. ,353 c.p. e 353-bis c.p.

Nei casi di cui ai commi precedenti 6) e 7) l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. 32 della Legge 114/2014.

8. DIVIETO AI SENSI DELL'ART. 53 COMMA 16 TER D.LGS. 165/2001

L'operatore economico dichiara di non aver conferito incarichi o stipulato contratti, e si impegna a non conferire e non stipulare, con ex dipendenti del Consorzio che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del medesimo.

9. VIOLAZIONI DEL PATTO DI INTEGRITÀ

1. Nel caso di violazione delle norme riportate nel Patto di Integrità da parte dell'Operatore Economico, sia in veste di concorrente, sia di aggiudicatario, potranno essere applicate, fatte salve specifiche e ulteriori previsioni di legge, anche in via cumulativa, e all'esito di un contraddittorio, le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento;
- revoca dell'aggiudicazione/risoluzione del contratto;
- incameramento della cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto (art. 103 del D.Lgs. 50/2016);
- esclusione dal partecipare alle gare indette dal Consorzio per tre anni;
- nei casi previsti all'art. 6 commi 6 e 7: risoluzione di diritto del contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., fatta salva la procedura prevista al comma 8 del medesimo articolo e all'art. 32 Legge 114/2014);
- segnalazione all'ANAC per le finalità previste ai sensi dell'art. 80 D.lgs. 50/2016 e alle competenti Autorità;
- responsabilità per danno arrecato al Consorzio nella misura del 5% del valore del contratto, fatta salva la prova dell'esistenza di un maggiore danno;
- responsabilità per danno arrecato agli altri operatori economici concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto, sempre impregiudicata la prova predetta.

Nel caso di violazione del divieto previsto all'art.7 del presente Patto i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli. L'operatore economico che ha concluso contratti o conferito gli incarichi non può contrattare con l'Amministrazione per i successivi tre anni e ha l'obbligo di restituzione di eventuali compensi percepiti in esecuzione dell'accertamento illegittimo, fatte salve l'applicazione delle ulteriori sanzioni sopra elencate

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Biella.

10. IMPEGNO ALL'OSSERVANZA DEL PATTO DI INTEGRITÀ E DURATA

Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico si impegna al rispetto del presente Patto di Integrità.

I contratti stipulati tra l'amministrazione gli appaltatori o concessionari, devono contenere il riferimento della conoscenza e dell'impegno al rispetto delle sue previsioni.

Il Patto di Integrità e le sanzioni per la sua violazione, si applicano dall'inizio della procedura di gara, fino all'integrale esecuzione del contratto stipulato.

Data _____

Per il Consorzio I.R.I.S. IL RUP

Per la Società: (Firma del Legale Rappresentante)